



COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

Provincia di Catanzaro

Deliberazione Originale/Copia del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 4 del 24/03/2022

OGGETTO: Approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza.

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 17,00 nella Sala della adunanze, previo avviso di convocazione in prima Convocazione, n. prot. 000843 del 21 marzo c.a., si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	ROTI Vito Bruno	SI	--
2	BARBIERI Mario	SI	--
3	MALETTA Vincenzo	SI	--
4	CARNOVALE Domenico	SI	--
5	RAIMONDO Gabriele	SI	--
6	PASCALE Graziano	SI	--
7	DE GIORGIO Salvatore	SI	--
8	RAIMONDO Vanessa	SI	--
9	BARBIERI Agnese	SI	--
10	SANZO Nicola	SI	--
11	CHIEFARI Vincenzo	SI	--
Consiglieri assegnati n. 11		11	0
Consiglieri in carica n. 11			

LA SEDUTA E' PUBBLICA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dr Luciano PITTELLI.

Il Presidente Signor Gabriele RAIMONDO, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziario, rag. Vincenzo Iozzo, illustra la proposta in argomento per come agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Vista l'allegata proposta di deliberazione (vedi documento allegato n.1);

Ritenuto necessario provvedere alla relativa approvazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai soggetti indicati dall'art. 49 - 1^a comma – del D. Lgs. 267/2000 (vedi documento allegato n.2);

Acquisito agli atti l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria Verbale n.04 del 22/03/2022;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Finanziaria allegata alla presente, di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto : "Approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza".

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano ,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

OGGETTO: Proposta di delibera del Responsabile dell'Area Finanziaria al consiglio comunale avente oggetto: "Approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza".

II RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Premesso che nel novero della spesa pubblica rientrano anche le spese di rappresentanza, intese come tutte le spese necessarie a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente all'esterno in occasione di visite, manifestazioni, ricorrenze, ecc.;

Premesso altresì che il quadro normativo in materia di spese di rappresentanza è variegato e prevede una serie di obblighi e di limitazioni disciplinati da:

- l'art. 1, cc. 9 e 173, L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), i quali prevedono che gli enti locali devono trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti gli atti di spesa superiori a 5.000 euro inerenti, tra gli altri, le spese di rappresentanza;
- l'art. 6, c. 8, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1° gennaio 2011 dell'80% le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto a quanto sostenuto nel 2009;
- l'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede che gli enti locali rendicontino le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione e che deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di Controllo della Corte dei conti entro 10 giorni dall'approvazione;

Riscontrato che, nonostante le norme sopra richiamate, manca nell'ordinamento pubblicistico una disciplina legislativa specifica che individui quali sono le spese di rappresentanza, quali tipologie ricondurre a tale ambito e che consenta, pertanto, di individuare i limiti dell'esercizio del potere di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

Tenuto conto che la sostanziale carenza normativa provoca uno stato d'incertezza in ordine alla valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza, tanto da indurre la giurisprudenza a soffermarsi sulla nozione stessa di rappresentanza, sui limiti entro i quali può ragionevolmente e legittimamente svolgersi la funzione relativa, sugli strumenti e sulle modalità della sua esplicazione;

Ricordato che, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, *"le spese di rappresentanza, nonché quelle per pubblicità, convegni e mostre possano essere legittimamente sostenute dagli enti, e necessario il verificarsi delle seguenti condizioni:*

- 1) *la stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;*
- 2) *necessita della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell' Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;*

3) *previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio;*

4) *eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare (ad esempio "linee guida" predisposte dall'organo esecutivo)"* (Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 46/2009/SRCPIE/VSGF).

Ribadito che, come precisato dalla Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia con del. n. 244/2018, queste spese devono rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa, e che l'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento;

Considerato che nella stessa del. n. 244/2018, la magistratura contabile sottolinea che, sotto il profilo gestionale, tali spese devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Rilevato che la Sez. regionale di controllo della Corte dei conti Campania, con del. n. 77/2019, ha elencato le spese che non possono essere inserite tra quelle di rappresentanza e pertanto non possono essere effettuate con oneri a carico dell'ente:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- gli omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- l'ospitalità e/o i pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Ritenuto necessario dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico e che quindi possono dare luogo alle relative spese;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici competenti, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A);

Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle

spese di rappresentanza.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera a), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1) di approvare l'allegato *"Regolamento per la gestione delle spese di rappresentanza"*, il quale si compone di n.10 articoli;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



**Il Responsabile
Area Finanziaria
(Rag. Vincenzo IOZZO)**

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

Provincia di Catanzaro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: : Approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestando la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Torre di Ruggiero 21.03.2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo IOZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rag. Vincenzo IOZZO Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/000 Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☐ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- ☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- ☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta.

Torre di Ruggiero 21.03.2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo IOZZO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza.

2. Il presente regolamento, nel garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, costituisce attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione. In particolare, il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

ART. 2 - FINALITA' DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da obblighi di relazione, connesse al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità che consentano di mantenere e accrescere il proprio prestigio, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e della eccezionalità della circostanza, inquadrabile al di fuori delle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

ART. 3 - SPECIFICAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'amministrazione:

- a. spese di ospitalità e offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, ecc.) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo;
- b. colazioni di lavoro o rinfreschi, giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che rivestono le qualifiche di cui alla lettera a).
- c. cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali, ecc.);
- d. stampe di inviti, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali alle quali partecipino autorità rappresentative estranee all'amministrazione comunale;
- e. forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti vari, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune e organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti,

- personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- f. organizzazione di convegni, tavole rotonde, inaugurazioni, o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale e adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni e allestimenti;
 - g. forme di ristoro (colazioni, pranzi, cene) finalizzate alla prosecuzione dei lavori oltre il normale orario, in occasione di riunioni con soggetti esterni all'Amministrazione¹;
 - h. necrologi in occasione del decesso di autorità e personalità di rilievo estranee all'amministrazione comunale.

ART. 4 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - Sindaco;
 - Vice-sindaco;
 - Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze;
 - Presidente del Consiglio per attività e iniziative inerenti alla rappresentatività del Consiglio Comunale.

ART. 5 - SPESE DI RAPPRESENTANZA FUORI SEDE

1. Ai soggetti di cui all'art. 4 è consentito offrire colazioni e omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso, nei limiti della convenienza e quando strettamente consigliati dal Protocollo.

ART. 6 - CASI DI INAMMISSIBILITA'

1. Non sono in ogni caso ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti sono tutti amministratori e/o dipendenti dell'Ente. Non possono usufruire della colazione di lavoro a carico del Comune i funzionari pubblici quando siano in missione e godano del relativo trattamento.
2. Non è ammessa la colazione di lavoro per i componenti di commissioni che percepiscono il gettone di presenza, nonché per i professionisti che eseguono prestazioni retribuite per l'Ente.

ART. 7 - SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONGRESSI E CONVEGNI

1. In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde o manifestazioni similari, riferibili ai fini istituzionali dell'ente, è data facoltà al Comune di assumere a carico del proprio bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti provenienti dall'interno o dall'esterno, escluse, ovviamente, quelle di carattere personale.
2. Le citate spese di ospitalità potranno essere sostenute soltanto nel caso in cui esse derivino da consuetudine o da reciproco trattamento riservato ai rappresentanti dell'ente dagli omologhi enti stranieri e italiani.
3. Le spese di cui al primo comma vanno poste a carico dei capitoli di bilancio sui quali vengono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle manifestazioni predette.

ART. 8 - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Le spese di rappresentanza vanno poste a carico dei relativi capitoli di bilancio, denominati *"Acquisti di beni per spese di rappresentanza"* e *"Prestazione di servizi per spese di rappresentanza"* nel rispetto dei limiti finanziari stabiliti in attuazione della normativa vigente per tempo.
2. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione e assegnato al dirigente / responsabile del servizio competente;
3. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del Servizio competente, dall'Economo comunale e pagate dal Responsabile dell'Area finanziaria previa presentazione di una dichiarazione del soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza della qualificazione pubblica o di rilevanza sociale del o dei destinatari dell'attività.
4. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti e dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia.
5. Nel caso in cui la spesa di rappresentanza sia sostenuta attraverso i fondi economici, la richiesta di rimborso o di emissione del buono economico all'economo deve essere accompagnata dall'autorizzazione del dirigente del servizio competente e/o da dichiarazione del soggetto ordinatore da cui emergano gli elementi di cui al precedente comma 3.
6. Gli atti di spesa di importo superiore a 3.000 euro devono essere trasmessi alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria.

ART. 9 - CONCESSIONE ANTICIPAZIONI, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTO

1. Nei casi di cui all'art. 8, c. 5, l'Economo comunale provvede, su richiesta degli amministratori e previa autorizzazione del dirigente/responsabile del servizio, alle prenotazioni e ai servizi di cui all'art. 3, all'eventuale concessione di anticipazioni di fondi nonché alle liquidazioni e al pagamento delle spese di rappresentanza, nelle seguenti forme:
 - 1) rimborso al soggetto ordinatore delle spese sostenute, secondo la richiesta corredata della relativa documentazione.
 - 2) pagamento diretto all'operatore economico, su presentazione di regolare documentazione fiscale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Economo viene dotato di un'anticipazione pari al previsto fabbisogno di un trimestre nell'ambito dell'anticipazione dei fondi economici.
3. Trova applicazione la disciplina prevista dal regolamento del servizio di economato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.02.2020 e n. 22 del 27.08.2020.

AR. 10 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'art. 16, c. 26, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
2. Entro 10 giorni dall'approvazione il prospetto deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a cura del servizio finanziario dell'ente.

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 19/2021/VSG, si è occupata della legittimità delle spese di rappresentanza, riscontrando, nel caso di specie, la non conformità di alcune previsioni contenute nel regolamento dell'ente con le coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile.

La Sezione ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente, e, cioè, quelle che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettivo esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza); nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità).

La violazione di tali criteri comporta l'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:

- esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
- non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.
- non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. in data)

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO

Provincia di Catanzaro

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA"

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 04 del 22-03-2022

PARERE SULLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

L'organo di revisione, Dott. Giovanni Basile, del Comune di Torre di Ruggiero nominato con delibera consiliare n. 31 del 21/10/2021

Premesso che ha:

- Esaminato la proposta di approvazione del regolamento delle spese di rappresentanza
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 (TUEL)
- Visto lo statuto comunale
- Visto il regolamento di contabilità
- Considerato che il quadro normativo in materie di spese di rappresentanza e' diversificato e prevede una serie di obblighi e di limitazione:
 1. l'art. 1, cc 9 e 173 L. n. 266/2005, annovera che gli enti devono trasmettere alla Corti Dei Conti gli atti di spesa superiori a 5. 000 euro inerenti le spese di rappresentanza,
 2. l'art. 6 c. 8 D.L. 31-05-2010 n. 78 obbliga le pubbliche amministrazioni a ridurre dal 1 gennaio 2011 del 80% le spese relative a pubblicità, mostre, convegni rispetto al 2009,

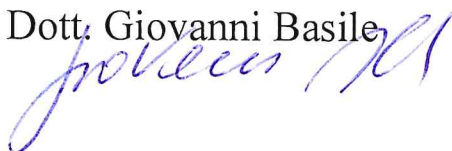
3. l'art., c. 26 D.l: 13 agosto 2011, n0, 138 prevede che gli enti rendicontano le spese di rappresentanza in apposito prospetto da allegare al rendiconto di gestione e da pubblicare sul sito internet e trasmesso alla Corte dei Conti,
- Ritenuto necessario che l'Ente si doti di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza con il quale definire le linee generali che consentano di individuare le esigenze che rispondono all'interesse pubblico e quindi possano dar luogo a spese;
 - Atteso che con l'approvazione di tale regolamento si intende garantire il contenimento della spesa pubblica, uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza;
 - Acquisito i pareri di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Vincenzo Iozzo,

esprime parere favorevole alla proposta di APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Staletti, 22-03-2021

L'organo di revisione

Dott. Giovanni Basile



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Gabriele RAIMONDO)
(f.to in Originale)

VERBALIZZANTE
(Dr. Luciano PITTELLI)
(f.to in Originale)

Prot. n. 1005 del 1 2 APR 2022

Il sottoscritto Arone Domenico Responsabile del Servizio pubblicazioni (Decreto sindacale n. 14 del 08/11/2021), visti gli atti d'Ufficio, a t t e s t a che la presente deliberazione:

-è stata affissa all'Albo Pretorio dal Responsabile del Servizio per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 1 2 APR 2022 al _____, per come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000;

-è divenuta esecutiva il giorno 2 4 MAR 2022 in quanto:

[x] dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°, del D. Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, D. lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, 1 2 APR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.M. Domenico ARONE)
(f.to in Originale)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, 1 2 APR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(P.M. Domenico ARONE)

